

SIRIO  
04.05.17  
OK

**Proposta di legge d'iniziativa del consigliere regionale Wanda Ferro avente ad oggetto:**  
**"Modifiche ed integrazioni alla Legge regionale 6 aprile 2011, n. 11 (Istituzione del Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Calabria e norme per la pubblicazione degli atti)".**

**RELAZIONE DESCRITTIVA**

A partire dal 15 febbraio 2014 il Bollettino Ufficiale della Regione Calabria è disponibile, esclusivamente in formato digitale, ai sensi della legge regionale 6 aprile 2011 n. 11 recante "Istituzione del Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Calabria e norme per la pubblicazione degli atti".

La presente proposta di legge, recante modifiche ed integrazioni alla legge regionale 6 aprile 2011 n. 11, si propone di rendere effettive le previsioni dello Statuto della Regione Calabria contenute nell'art. 5: "tutti gli atti dell'amministrazione della Regione, degli enti e delle aziende da essa dipendenti sono pubblici ... .." e nel successivo art. 9: "la Regione riconosce nel diritto all'informazione il presupposto fondamentale della partecipazione ed un aspetto essenziale dei diritti del cittadino ed assicura la più ampia informazione sugli atti, sui programmi e sulle iniziative di propria competenza, nonché sul funzionamento dei propri organi ed uffici attraverso l'impiego di strumenti di informazione ... ..".

Il Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Calabria è la fonte ufficiale di conoscenza di tutti gli atti della Regione Calabria.

In tal senso, per rispondere appieno alle esigenze statutarie di trasparenza, si rende necessario apportare modifiche ed integrazioni alla legge istitutiva del Burc telematico finalizzate a consentire a tutti i cittadini il diritto all'informazione su tutte le attività della Regione Calabria ed a garantire l'autenticità delle informazioni (fornite attraverso il Burc telematico) e la conformità dei documenti pubblicati agli atti originali, anche al fine di rendere possibile l'esonero della produzione ed esibizione del formato originale su supporto cartaceo.

Per conseguire tali obiettivi, è stato previsto l'obbligo di pubblicazione - integrale o per estratto - di **tutti** gli atti della Regione entro **termini perentori**.

Al fine di garantire il rispetto di tale obbligo, è stato previsto che gli atti **acquistano efficacia solo dopo la loro pubblicazione sul BURC** e, in ogni caso, non sono opponibili ai terzi prima della loro pubblicazione sul Burc.

In armonia con le disposizioni del Decreto Legislativo 7 marzo 2005 n. 82 "Codice dell'Amministrazione digitale", è stata, infine, prevista la istituzione del **Burc Certificato**, secondo un sistema di timbro digitale - apposto su ogni pagina della pubblicazione mediante un codice grafico bidimensionale - e una procedura di firma digitale - apposta dal responsabile del relativo processo di pubblicazione - che assicuri la conformità dei documenti pubblicati agli atti originali.

Più nel dettaglio, l'**art. 1** della proposta di legge modifica l'**art. 2** della legge regionale 6 aprile 2011, n.11 introducendo, dopo il comma 4, i commi 5 e 6 nei quali è previsto che ogni atto da pubblicare sul Burc acquista efficacia solo dopo la sua pubblicazione. È prevista, in via del tutto eccezionale, nei casi di urgenza, la possibilità di dichiarare l'atto immediatamente efficace purché tale dichiarazione sia adeguatamente motivata fermo l'obbligo di pubblicazione nei termini previsti dalla legge.

L'**art. 2** sostituisce la lettera d) del comma 1 dell'**art. 5** della legge regionale 6 aprile 2011, n.11 prevedendo l'obbligo di pubblicazione di determinazioni, decreti e di provvedimenti dirigenziali comunque denominati.

L'**art. 3** modifica l'**art. 6** comma 1 della legge regionale 6 aprile 2011, n.11 aggiungendo la lettera d) secondo la quale viene reso obbligatorio pubblicare i contratti, le convenzioni e gli atti comunque denominati da cui consegue un onere economico per la Regione.

**PROPOSTA DI LEGGE**

N.ro 233/10<sup>n</sup>

**1<sup>a</sup> COMM. CONSILIARE**

**2<sup>a</sup> COMM. CONSILIARE**

Consiglio Regionale della Calabria  
PROTOCOLLO GENERALE

Prot. n. 19483 del 04.05.17

Classificazione.....02.....05.....

**Gli artt. 4 e 5** intervengono sul comma 2 dell'art. 8 e sul comma 1 dell'art. 9 della legge regionale 6 aprile 2011, n.11 disciplinando la pubblicazione integrale degli atti ovvero per estratto.

**L'art. 6** sostituisce il comma 1 dell'art. 10 della legge regionale 6 aprile 2011, n.11 individuando il dirigente regionale del dipartimento competente quale responsabile del mancato rispetto dei termini di pubblicazione e il successivo art. 7 sostituisce i commi 1 e 2 dell'art. 11 della legge regionale 6 aprile 2011, n.11 prescrivendo termini perentori per la pubblicazione degli atti.

**Gli artt. 8 e 9** intervengono per modificare gli artt. 12 e 13 della legge regionale 6 aprile 2011, n.11 e prevedono l'obbligo di ripubblicazione dell'intero testo, in caso di errata corrige, e quello di pubblicazione del testo coordinato, in caso di modifiche o integrazioni.

**Gli artt.10 e 11** modificano gli artt. 14 e 17 della legge regionale 6 aprile 2011, n.11 prevedendo la pubblicazione giornaliera del Burc e l'obbligo di visione gratuita ai cittadini che possono esercitarla presso i Comuni.

**L'art. 12** introduce l'art. 17 bis della legge regionale 6 aprile 2011, n.11 il quale disciplina il Burc Certificato mediante il timbro e la firma digitale.

**L'art. 13** interviene sull'art. 20 della legge regionale 6 aprile 2011, n.11 introducendo l'obbligo di pubblicazione sulle banche dati dei siti web della Regione degli atti pubblicati sul Burc con sezioni di accesso facilitato ed articolazioni che permettano la ricerca avanzata mediante l'immissione di parole chiave del testo del provvedimento ovvero per tipologie di provvedimento per anno di pubblicazione o ancora per argomento e per competenza del Dipartimento dal quale l'atto proviene.

**L'art. 14** detta norme finali e transitorie, mediante le quali, al fine di consentire l'attuazione delle disposizioni introdotte, viene differita l'entrata in vigore della legge dopo 45 giorni dalla sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Calabria e viene previsto l'obbligo di pubblicazione di tutti gli atti e i provvedimenti comunque denominati, adottati a far data dalla introduzione del Burc telematico e non ancora pubblicati.

#### **RELAZIONE TECNICO-FINANZIARIA**

Il presente progetto di legge si prefigge lo scopo di novellare la legge regionale 6 aprile 2011, n. 11 (Istituzione del Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Calabria e norme per la pubblicazione degli atti).

Il testo normativo di cui alla presente proposta di legge regionale contempla solo modifiche ordinamentali, procedurali ed organizzative e non comporta, quindi, alcuna spesa a carico del bilancio regionale.

#### **TESTO DELLA PROPOSTA DI LEGGE**

##### **Articolo 1**

All'art. 2 della legge regionale 6 aprile 2011, n.11 dopo il comma 4 sono aggiunti i seguenti commi:  
*"5. Ogni atto o provvedimento comunque denominato che, ai sensi della presente legge, deve essere pubblicato sul BURC acquista efficacia solo dopo la sua pubblicazione sul BURC e, in ogni caso, non è opponibile ai terzi prima della sua pubblicazione.*

*6. In via del tutto eccezionale, nei casi di comprovata urgenza, gli atti o i provvedimenti che, ai sensi della presente legge devono essere pubblicati sul BURC, possono essere dichiarati immediatamente efficaci. In tal caso, gli atti o i provvedimenti dichiarati immediatamente efficaci devono contenere adeguata motivazione che giustifichi la necessità della loro immediata efficacia, ferma l'inopponibilità ai terzi prima della pubblicazione sul BURC che, in ogni caso, deve intervenire entro i termini di cui al successivo art.11, pena la invalidità degli effetti nel frattempo prodotti."*

##### **Articolo 2**

La lettera d) del comma 1 dell'art. 5 della legge regionale 6 aprile 2011, n.11 è sostituita dalla seguente: *"d) le determinazioni, i decreti e i provvedimenti dirigenziali comunque denominati."*

### **Articolo 3**

All'art. 6 comma 1 della legge regionale 6 aprile 2011, n.11 dopo la lettera c) è aggiunta la seguente lettera: *"d) i contratti, le convenzioni e gli atti comunque denominati da cui consegua un onere economico per la Regione."*

### **Articolo 4**

Il comma 2 dell'art. 8 della legge regionale 6 aprile 2011, n.11 è sostituito dal seguente: *"2. Tali atti sono comunque resi pubblici mediante pubblicazione sul BURC per estratto nei termini di cui al successivo art. 11."*

### **Articolo 5**

Il comma 1 dell'art. 9 della legge regionale 6 aprile 2011, n.11 è sostituito dal seguente: *"1. La pubblicazione degli atti sul BURC avviene in forma integrale, salvo che le leggi vigenti non ne dispongano espressamente la pubblicazione per estratto e salvo quanto disposto al precedente art. 8."*

Il comma 2 dell'art. 9 della legge regionale 6 aprile 2011, n.11 è sostituito dal seguente: *"2. La redazione dell'estratto deve essere effettuata dall'organo regionale che ha emanato l'atto o dalla diversa amministrazione richiedente. Per gli atti di iniziativa della Giunta, la redazione dell'estratto è effettuata dal servizio del competente assessorato."*

### **Articolo 6**

Il comma 1 dell'art. 10 della legge regionale 6 aprile 2011, n.11 è sostituito dal seguente: *"1. Il Presidente della Giunta, il Presidente del Consiglio regionale, gli assessori competenti ovvero i dirigenti generali regionali richiedono alla direzione del BURC la pubblicazione degli atti degli organi regionali. Il dirigente regionale del dipartimento competente è responsabile del mancato rispetto dei termini di cui al successivo art.11."*

### **Articolo 7**

Il comma 1 dell'art. 11 della legge regionale 6 aprile 2011, n.11 è sostituito dal seguente: *"1. Le Leggi ed i Regolamenti della Regione sono pubblicati nel termine perentorio di cinque giorni decorrenti rispettivamente dalla data di promulgazione e di emanazione."*

Il comma 2 dell'art. 11 della legge regionale 6 aprile 2011, n.11 è sostituito dal seguente: *"2. Gli altri atti, comunque denominati, sono pubblicati nel termine perentorio di dieci giorni decorrenti dalla loro ricezione da parte dell'Ufficio del BURC."*

### **Articolo 8**

Il comma 1 dell'art. 12 della legge regionale 6 aprile 2011, n.11 è sostituito dal seguente: *"1. In caso di difformità fra il testo di un atto pubblicato nel BURC e il testo originale, il direttore responsabile del Bollettino, su indicazione del Presidente della Giunta o del Presidente del Consiglio, nell'ambito delle rispettive competenze, ne dispone la correzione mediante pubblicazione nella prima parte del BURC di un comunicato che indichi con esattezza sia la parte erronea del testo pubblicato che il testo esatto da sostituire, disponendo, altresì, la ripubblicazione dell'intero testo."*

### **Articolo 9**

La lettera c) del comma 1 dell'art. 13 della legge regionale 6 aprile 2011, n.11 è sostituita dalla seguente: *"c) il testo coordinato, quando un testo normativo ha subito modifiche."*

Il comma 2 dell'art. 13 della legge regionale 6 aprile 2011, n.11 è sostituito dal seguente: *"2. La pubblicazione nel BURC di un testo aggiornato dell'atto contiene le modifiche stampate in modo caratteristico e ne è specificata la fonte."*

Dopo il comma 3 dell'art.13 della legge regionale 6 aprile 2011, n.11 è aggiunto il seguente comma: "4. Alle pubblicazioni di cui al presente articolo si applicano i termini di cui al precedente art.11."

#### **Articolo 10**

Il comma 1 dell'art. 14 della legge regionale 6 aprile 2011, n.11 è sostituito dal seguente: "1. Il BURC è pubblicato di norma con cadenza giornaliera e comunque ogni qualvolta se ne ravvisi la necessità."

#### **Articolo 11**

Dopo il comma 5 dell'art.17 della legge regionale 6 aprile 2011, n.11 è aggiunto il seguente comma: "6. Presso tutti i comuni della Calabria è lasciata in visione gratuita ai cittadini almeno una copia degli ultimi sette numeri di ogni parte del BURC, stampata a spese del comune medesimo. Per il rilascio di copie si applica il comma 4."

#### **Articolo 12**

Dopo l'art.17 della legge regionale 6 aprile 2011, n.11 è aggiunto il seguente articolo.

*"Art. 17 bis. - Burc Certificato*

*1. Al fine di rendere possibile l'esonero della produzione ed esibizione del formato originale del Burc su supporto cartaceo, quando richiesto ad ogni effetto di legge, è garantita l'autenticità del Burc mediante il timbro digitale e la firma digitale.*

*2. Il timbro digitale, apposto su ogni pagina della pubblicazione mediante un codice grafico bidimensionale, consente di garantire il processo produttivo del Burc da parte della Regione Calabria, mentre la firma digitale, apposta dal responsabile del relativo processo di pubblicazione, assicura la conformità del contenuto del Burc in versione digitale.*

*3. La riproduzione del Burc è effettuata in modo tale da garantire la conformità dei documenti agli atti originali secondo quanto definito dal Decreto Legislativo 7 marzo 2005 n. 82 "Codice dell'Amministrazione digitale" mediante idonea procedura informatica che consenta la verifica del certificato di provenienza, degli estremi e del tipo di Burc, comprensivo di numero di pagina."*

#### **Articolo 13**

Il comma 2 dell'art. 20 della legge regionale 6 aprile 2011, n.11 è sostituito dal seguente: "2. Gli atti amministrativi regionali pubblicati sul BURC sono pure pubblicati sul sito web della Regione e del Consiglio regionale, per il tramite delle banche dati di cui al comma 1 e nei termini di cui al precedente art.11."

Il comma 3 dell'art. 20 della legge regionale 6 aprile 2011, n.11 è sostituito dal seguente: "3. Gli atti aventi rilevanza meramente interna sono resi pubblici secondo quanto disposto al precedente art.8."


Dopo il comma 4 dell'art.20 della legge regionale 6 aprile 2011, n.11 sono aggiunti i seguenti commi: "5. Le banche dati di cui al precedente comma1 contengono una sezione di accesso facilitato che consente separatamente la ricerca di ogni atto pubblicato sul Burc secondo le varie tipologie di provvedimento per anno di pubblicazione. 6. Le banche dati di cui al precedente comma 1 sono articolate in maniera da permettere la ricerca avanzata di ogni atto pubblicato sul Burc mediante l'immissione di una parola chiave del testo del provvedimento. 7. Le banche dati di cui al precedente comma1 sono altresì articolate per argomento e per competenza del Dipartimento dal quale l'atto proviene."

#### **Articolo 14**

1. Al fine di consentire l'attuazione delle disposizioni introdotte, la presente legge entra in vigore dopo 45 giorni dalla sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Calabria.

2. Entro 30 giorni decorrenti dalla entrata in vigore della presente legge, sono pubblicati sul Burc tutti gli atti e i provvedimenti comunque denominati, adottati a far data dalla introduzione del Burc telematico e non ancora pubblicati.

3. Il ritardo o la mancata pubblicazione di tali atti comporta una valutazione negativa del dirigente responsabile.

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Alfano" followed by a stylized flourish.

## Quadro di riepilogo analisi economico finanziaria

(allegato a margine della relazione tecnico finanziaria art. 39 Statuto Regione Calabria)

**Titolo : Legge regionale “..MODIFICHE E INTEGRAZIONI L.R. 11” /2011**

La tabella 1 è utilizzata per individuare e classificare la spesa indotte dall'attuazione del provvedimento.

Nella colonna 1 va indicato l'articolo del testo che produce un impatto finanziario in termini di spesa o minore entrata

Nella colonna 2 si descrive con precisione la spesa

Nella colonna 3 si specifica la natura economica della spesa: C “spesa corrente”, I “spesa d'investimento”

Nella Colonna 4 si individua il carattere temporale della spesa: A “ annuale, P “ Pluriennale”.

Nella colonna 5 si indica l'ammontare previsto della spesa corrispondente.

### Tab. 1 - Oneri finanziari:

| Articolo | Descrizione spese | Tipologia<br>I o C | Carattere<br>Temporale<br>A o P | Importo |
|----------|-------------------|--------------------|---------------------------------|---------|
|          | /                 |                    |                                 |         |
|          |                   |                    |                                 |         |

### Criteri di quantificazione degli oneri finanziari

Vanno esplicitati i criteri utilizzati per la quantificazione della spesa corrispondente. A titolo esemplificativo e non esaustivo si indicano possibili criteri da specificare:

- **esatta determinazione:** indennità Garante fissata al 30% dell'indennità percepita dal Consigliere regionale.
- **stima parametrica:** rimborso spese vive documentate per partecipazione ad organi. Individuazione di un numero medio di sedute ed applicazione di un parametro di costo desunto dal funzionamento di organi similari;
- **teito di spesa:** individuazione di un limite massimo di risorse disponibili accompagnata da indicazione nel testo della proposta dei criteri di accesso e di selezione dei potenziali fruitori;
- **mancata indicazione:** specificare le ragioni per cui si ritiene che gli oneri non sia determinati ed indeterminabili.

### Tab. 2 Copertura finanziaria:

Indicare nella Tabella 2 il Programma e/o capitolo di copertura degli oneri finanziari indicate nella tabella 1.

A titolo esemplificativo e non esaustivo si individuano come possibili coperture:

- l'utilizzo di accantonamenti a fondi speciali di parte corrente e/o di parte capitale
- riduzione di precedenti autorizzazioni legislative di spesa;
- nuovi o maggiori entrate;
- imputazione esatta al Programma inerente e coerente con la spesa prevista
- altre forme di copertura

| Programma /<br>capitolo | Anno 2017 | Anno 2018 | Anno 2019 | Totale |
|-------------------------|-----------|-----------|-----------|--------|
|                         |           |           |           |        |
| Totale                  |           |           |           |        |